



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

“GIORGI-WOOLF”

Viale P.Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
RMIS121002@PEC.istruzione.it -RMIS121002@istruzione.it
<http://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

Regolamento esami integrativi, di idoneità e preliminari

Approvato con delibera n. 8 del 26/11/2019 del Collegio dei docenti

Approvato con delibera n. 32 del 27/11/2019 del Consiglio d'Istituto

ESAMI INTEGRATIVI

Cosa sono

Sono esami che permettono il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Gli studenti in obbligo scolastico (8-16 anni), che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere un colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi.

Gli studenti, non in obbligo scolastico, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata e relativi a tutti gli anni già frequentati.

Qualora uno studente, promosso in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità, intenda cambiare ordine, tipo o indirizzo di scuola può sostenere, in un'apposita sessione speciale nel mese di settembre, esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

1 - Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario, che rientrano nell'obbligo scolastico e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS “Giorgi - Woolf” possono chiedere il passaggio, entro gennaio, mese conclusivo del primo periodo didattico, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

2 - Passaggi al 2° anno

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore, che rientrano nell'obbligo scolastico e che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'Istituto “Giorgi - Woolf” devono presentare apposita domanda possibilmente entro l'inizio dell'anno scolastico.

La richiesta verrà accettata solo se il numero degli alunni destinati ad un'aula non superi il "massimo affollamento" ipotizzabile sui piani e complessivamente nell'edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d'esodo per la messa in sicurezza del personale

Essi non sostengono prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994, ma prove di valutazione attraverso verifica scritta e/o orale del consiglio di classe atta ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo entro il mese di dicembre.

Situazioni particolari, quali trasferimento da altre città, verranno valutate dal Dirigente Scolastico.

3 - Passaggi non più in obbligo scolastico

Gli alunni della classe seconda, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi a classi successive alla seconda di un corso di studi dell'Istituto, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 15 luglio di ogni anno. La richiesta verrà accettata solo se il numero degli alunni destinati ad un'aula non superi il "massimo affollamento" ipotizzabile sui piani e complessivamente nell'edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d'esodo per la messa in sicurezza del personale.

Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

Gli studenti disabili possono richiedere un esame integrativo individualizzato se presentano all'atto della richiesta il verbale della 104/92 art. 3 comma 1 o 3, la programmazione individualizzata e una domanda scritta di "esame integrativo individualizzato".

Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

4. Il passaggio interno tra le articolazioni/opzioni o da altro Istituto con medesimo indirizzo nel corso dell'anno scolastico può avvenire entro la fine di novembre, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti.

Situazioni particolari, quali trasferimento da altre città, verranno valutate dal Dirigente Scolastico.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami integrativi di norma debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio di ogni anno scolastico.

I richiedenti l'ammissione agli esami integrativi o, comunque, il passaggio a classe di altro indirizzo sono tenuti a presentare documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nella scuola di provenienza, nonché le pagelle degli anni precedenti.

Requisiti di ammissione

Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

Gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, vengono ammessi agli esami integrativi con riserva, previo superamento dei debiti.

Prove d'esame

Le discipline o parti di discipline da integrare vengono stabilite dalla Commissione d'esame, nominata dal Dirigente Scolastico, che provvede alla valutazione della documentazione presentata; la Commissione inoltre, stabilisce la tipologia degli esami e predispone il calendario. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato, le deliberazioni adottate dalla Commissione.

Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto l'acquisizione, anche in formato digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Sessione di esame

Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, di solito durante la prima settimana di settembre.

Il calendario delle prove è emanato entro agosto.

Prima dell'inizio delle prove, l'intera Commissione svolge la riunione preliminare, anche per apportare eventuali variazioni al calendario o per prendere atto di rinunce o impedimenti dei candidati o per la sostituzione di commissari.

La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.

Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.

Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.

Tutte le prove d'esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione.

Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Esito

Per ottenere l'ammissione alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento.

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

ESAMI INTEGRATIVI		
COSA FA IL CANDIDATO	COSA FA LA SCUOLA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>I genitori o lo studente maggiorenne devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentare la domanda alla segreteria Didattica della scuola <u>entro il 15luglio</u>, con allegati le pagelle ed i programmi delle discipline svolte nella scuola di provenienza. ➤ Effettuare un versamento di € 12.09 sul conto corrente 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara (causale esami integrativi) e presentare l’attestazione dell’avvenuto pagamento. <p style="text-align: center;">SI RICORDA CHE</p> <p>Lo studente deve avere la promozione nella scuola di provenienza (in caso di sospensione del giudizio, sarà ammesso con riserva) .</p> <p>Non si può essere ammessi con debiti</p>	<p>La commissione esaminatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ valuta la documentazione presentata dal candidato e dà indicazione delle materie o parti di esse su cui il candidato dovrà sostenere l’esame. ➤ Nomina un docente tutor al quale il candidato può fare riferimento. <p>- La segreteria didattica</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Provvede a comunicare quanto disposto dalla Commissione ➤ Consegna i programmi delle materie oggetto di esame. <p>Il calendario degli esami integrativi viene comunicato mediante affissione all’albo dell’Istituto entro il 20 agosto</p>	<p>TESTO UNICO</p> <p>D.L.VO N. 297/94 artt. 192–193</p> <p>O.M. 90/2001 art. 24</p>

ESAMI DI IDONEITÀ

Cosa sono

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate al Dirigente Scolastico mediante un modulo che può essere ritirato in segreteria.

Il termine per la presentazione della domanda agli esami di idoneità è fissata da Ordinanza Ministeriale (in genere febbraio - marzo).

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti e, nel nostro istituto, si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Requisiti di ammissione

I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Prove d'esame

I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

In entrambi i precedenti casi saranno escluse dalle prove d'esame le materie o parti di materie:

- a) comprese nei programmi della scuola di provenienza;
- b) comprese in piani di studio di enti formativi riconosciuti;
- c) derivanti da qualificate ed attinenti esperienze professionali;
- d) derivanti dal possesso di titoli culturali attinenti l'indirizzo.

Il possesso dei requisiti elencati nei punti precedenti dovrà essere debitamente documentato, pena il mancato riconoscimento di essi.

La Commissione d'esame provvede alla valutazione della documentazione presentata; sulla base di essa delibera l'ammissione agli esami e le discipline o le parti di esse oggetto di prove d'esame, nonché la tipologia delle stesse. Nella stessa seduta la Commissione nomina un tutor a cui i candidati possano rivolgersi

per chiarimenti e sostegno alla preparazione. La delibera della Commissione viene tempestivamente comunicata ai candidati.

Successivamente, il candidato può richiedere alla segreteria didattica l'acquisizione, anche in formato digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Sessione di esame

Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, di solito durante la prima settimana di settembre.

Il calendario delle prove è emanato entro il 20 agosto.

Prima dell'inizio delle prove, l'intera Commissione svolge la riunione preliminare, anche per apportare eventuali variazioni al calendario o per prendere atto di rinunce o impedimenti dei candidati o per la sostituzione di commissari.

La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.

Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.

Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.

Tutte le prove d'esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione.

Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Esito

Per ottenere l'idoneità alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento durante le prove.

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto a conclusione degli scrutini.

ESAMI DI IDONEITÀ		
COSA FA IL CANDIDATO	COSA FA LA SCUOLA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>I genitori o lo studente maggiorenne devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentare la domanda alla scuola entro la data stabilita dal Ministero nella circolare annuale sulle iscrizioni. ➤ Consegnare i programmi svolti ➤ Dichiarare i crediti formativi riguardanti esperienze di lavoro o altre certificazioni che devono essere valutate dalla Commissione. ➤ effettuare un versamento di € 12.09 sul conto corrente 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate di Pescara (causale esami di idoneità) e presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - La commissione esaminatrice: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Valuta la documentazione presentata dal candidato e dà indicazione delle materie o parti di esse su cui il candidato dovrà sostenere l'esame ➤ Nomina un docente tutor al quale il candidato può fare riferimento. - La segreteria didattica <ul style="list-style-type: none"> ➤ Provvede a comunicare quanto disposto dalla Commissione ➤ Consegna i programmi delle materie oggetto di esame. <p>Il calendario degli esami di idoneità viene comunicato mediante affissione all'albo dell'Istituto entro il 20 agosto</p>	<p>TESTO UNICO D.L.VO N. 297/94 artt. 192-193</p> <p>O.M. 90/2001 artt. 18-19</p>

ESAMI PRELIMINARI

Cosa sono

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

Presentazione delle domande

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre- novembre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, le discipline previste dal piano di studi.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi obbligatoriamente agli esami preliminari tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

La domanda e la documentazione saranno valutate dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato.

Prove d'esame

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.

La segreteria avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera raccomandata, le deliberazioni adottate dal Consiglio di classe.

Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto l'acquisizione, anche in formato digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

NOTA: Per i candidati in possesso di titolo di studio di diverso indirizzo, le materie da integrare saranno individuate sulla base della valutazione del curriculum di studio presentato. In caso di mancata presentazione del curriculum dovranno essere integrate tutte le materie di indirizzo del corso di studi.

Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari definito nel piano annuale delle attività).

Sessione di esame

L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

Gli esami preliminari si svolgono nella seconda metà del mese di maggio.

Il calendario delle prove è emanato entro il mese di maggio.

Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.

Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione).

Il Consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno 3 componenti, compreso chi lo presiede.

Esito

Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline.

L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

ESAMI PRELIMINARI		
COSA FA IL CANDIDATO	COSA FA LA SCUOLA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ I genitori o lo studente maggiorenne presentano la domanda all'Ufficio Scolastico Territoriale entro la data stabilita dall'O.M. (di solito entro novembre), con la modulistica prevista. L'ufficio scolastico Territoriale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. ➤ Dichiarare i crediti formativi riguardanti esperienze di lavoro o altre certificazioni che devono essere valutate dalla Commissione. 	<p>- La commissione esaminatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Valuta la documentazione presentata dal candidato. ➤ Nomina un docente tutor al quale il candidato può fare riferimento. <p>- La segreteria didattica</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Provvede a comunicare quanto disposto dalla Commissione. ➤ Provvede a comunicare al candidato il calendario delle prove. <p>Il calendario degli esami preliminari viene comunicato mediante affissione all'albo dell'Istituto entro il mese di maggio.</p>	<p>O.M. Esami di Stato</p>

Il Dirigente Scolastico



Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente ed in particolare al D. M. n. 5 del 8/02/2021

Si riporta di seguito uno stralcio del D. M. n. 5 del 8/02/2021 relativo agli esami integrativi e di idoneità e si rimanda, per ogni ulteriore approfondimento, alla lettura integrale del D. M. 5/2021.

Articolo 4

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
- ~~2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.~~
- ~~3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.~~
4. Possono sostenere gli esami integrativi:
 - a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
- ~~5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.~~
6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
- ~~7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.~~
- ~~8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.~~
- ~~9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.~~
10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:
 - a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.
12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Articolo 5

(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione)

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. ~~Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.~~
3. Possono sostenere gli esami di idoneità:
 - a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
 - b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
5. ~~Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.~~
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Articolo 6

(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d'esame)

1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.